

Sintesi della manovra del Governo

A cura dell'Ufficio delle politiche economiche e finanziarie

La manovra del governo la cui entità è pari a 24 miliardi di euro (“12 miliardi strutturali il primo anno a cui si aggiungeranno ulteriori 12 miliardi nel secondo anno”) intende raggiungere il contenimento delle spese (una correzione dei conti pubblici di 0,8 punti nel 2011 e 0,8 nel 2012) attraverso interventi ben definiti che mirano in generale ad una diminuzione della spesa unita ad una rigorosità maggiore nell'accertamento delle entrate e per l'ottenimento dei servizi e benefici pubblici.

Essa si basa su quattro cardini fondamentali:

- la riduzione dei costi di esercizio della PA, compresi per la prima volta gli apparati politici e amministrativi;
- la limitazione delle spese riguardanti la sfera dei servizi e dell'assistenza pubblica;
- il potenziamento della lotta all'evasione fiscale anche in campo previdenziale;
- alcune misure per lo sviluppo infrastrutturale.

Per quanto riguarda il primo punto, gli strumenti previsti sono i seguenti:

- definanziamento delle leggi di spesa che negli ultimi tre anni non sono state utilizzate
- riduzione dei centri di spesa e dell'autonomia finanziaria garantendo flessibilità degli stanziamenti nel bilancio dello Stato
- riduzione del 10% del trattamento economico di ministri e sottosegretari non parlamentari e dei compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura di ogni tipo compresi i componenti del Cnel e limiti ai rimborsi spesa con determinazione del gettone di presenza pari a 30 euro per le cariche elettive ed ai membri di organi collegiali, indirizzo, direzione e controllo, di ogni amministrazione pubblica o privata che riceva finanziamenti statali.
- taglio del 10% del contributo dei rimborsi ai partiti politici
- riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici
- riduzione delle spese per studi e consulenze relazioni pubbliche convegni e mostre divieto assoluto di sponsorizzazioni
- riduzione del 50% delle spese per la formazione
- limitazioni alle autovetture di servizio, delle spese per missioni per affitti e manutenzioni
- soppressione dell'Ipost, dell'Ipsema, dell'Ispeal, dell'Isae, dell'Ente Italiano per la montagna, e taglio del 50% del finanziamento pubblico a tutti gli enti che non hanno risposto alle richieste di informazioni degli scorsi mesi sulla gestione delle spese a carico del bilancio dello Stato
- divieto di deroga in materia di disposizioni contrattuali riguardanti il pubblico impiego
- limitazioni al ricorso al lavoro tempo determinato o a contratti coordinati e continuativi da parte delle amministrazioni;
- blocco dei salari del pubblico impiego fino al 2013 e la riduzione fino al 2013 dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008 - 2009 con aumenti retributivi non superiori al 3,2%, riduzione delle risorse per la contrattazione integrativa del Mef e delle Agenzie Fiscali, abrogazione della conservazione del trattamento economico in caso di mancata riconferma di un incarico dirigenziale.
- estensione per ulteriori due anni della limitazione al turn over del personale e, per il personale militare, soppressione della posizione di ausiliaria e dell'indennità di comando per chi opera a terra.
- invarianza dell'organico degli insegnanti di sostegno per l'anno 2010 - 2011 rispetto all'a.s.2009/2010.

Per quanto riguarda il secondo punto, gli strumenti previsti sono i seguenti:

- elevazione per l'assegno di invalidità dell'invalidità dal 74 all'85%;
- maggiori accertamenti per l'accertamento della condizione di handicap
- concorso delle Regioni alla spesa per invalidità civile
- acquisti centralizzati per la sanità
- proroga esenzioni del ticket
- controllo della spesa farmaceutica e riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti
- finestra mobile per le pensioni dal 2011
- creazione del casellario dell'assistenza con controlli incrociati sui redditi da pensione
- modifiche al Patto di Stabilità interno con contributi di regioni ed enti locali in proporzione all'incidenza sul bilancio complessivo del settore pubblico
- sanzioni per il mancato rispetto del Patto con riduzione dei trasferimenti e ineleggibilità degli amministratori pubblici
- norma interpretativa per evitare rimborso da parte dei comuni di Iva e Tia

Per quanto riguarda il terzo punto, gli strumenti previsti sono i seguenti:

- pedaggio tratti stradali Anas di connessione con tratti autostradali
- dividendi società pubbliche dal 2011 fino a 500 milioni di euro per la riduzione degli oneri sul debito pubblico;
- potenziamento della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi evasi con attribuzione agli stessi del 33% dell'importo
- pagamenti in contanti ammessi fino a 5000 euro

Per quanto riguarda il quarto punto, gli strumenti previsti sono i seguenti:

- una fiscalità di vantaggio per il SUD consistente nel fatto che le regioni del Sud potranno istituire un tributo proprio sostitutivo dell'IRAP per le imprese avviate dopo il provvedimento.
- riprogrammazione dei mutui della CDP Reperimento risorse per infrastrutture da mutui interamente non attivati, così da consentire la prosecuzione del finanziamento del MOSE, e quindi non intaccare il cd. "Fondo infrastrutture"
- determinazione del termine per l'avvio delle gare di rinnovo delle concessioni autostradali
- alcune disposizioni in materia di procedure concorsuali per agevolare la composizione delle crisi d'impresa nell'ottica di favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte sia di intermediari bancari e finanziari sia di soci si prevede la prededuzione per i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), e per i finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso in caso di accordo di ristrutturazione: anche durante le trattative decise dal tribunale nel corso di un'udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori (per preservare il diritto di difesa dei creditori estranei) con esonero dalla responsabilità per bancarotta per gli istituti introdotti dalla riforma fallimentare e nei quali opera il controllo giudiziario: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani stragiudiziali attestati

**DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA**

<p style="text-align: center;">Art. 1 (Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)</p>	<p>L'articolo definanzia, cioè taglia le spese non ancora impegnate nel triennio 2007-2009</p>
<p style="text-align: center;">Art.2 (Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)</p>	<p>Dal 2011 è previsto il taglio del 10% delle dotazioni finanziarie per le spese rimodulabili delle amministrazioni centrali. Sono esclusi il fondo ordinario delle Università, della ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riduzioni di spesa)</p>	<p>Si stabilisce l'eliminazione di posti dirigenziali per consentire un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro e delle missioni per 3 milioni di euro, riduzione 10% degli stanziamenti per i ministri senza portafoglio. Il principio di contenimento della spesa deve essere osservato anche dalla Banca d'Italia</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)</p>	<p>Ai fini di favorire l'efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici)</p>	<p>Dall'anno 2011 al 2013 gli importi per riduzioni di spesa degli organi costituzionali effettuati entro il 2010, Presidenza della Repubblica, Senato, Camera, Corte Costituzionale e gli organi regionali ex art.121 Cost. saranno versati nel fondo per l'ammortamento dei titoli di stato Dal 2011 il trattamento economico complessivo di ministri e sottosegretari non parlamentari è ridotto del 10% A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</p>

	<p>A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il rimborso per i partiti di un euro ad elettore è ridotto del 10% . Inoltre, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire una indennità di funzione onnicomprensiva che non può superare mensilmente l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.</p>
	<p>Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro centoventi giorni gli importi relativi alle indennità per i membri degli organi degli enti territoriali a tutti i livelli è ridotta a seconda della grandezza di ciascun ente dal 3 al 10%. Inoltre, Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo –non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.</p>
<p>Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)</p>	<p>Ripete quanto previsto per la partecipazione agli organi collegiali degli apparati politici per le amministrazioni e gli enti pubblici o che ricevono contributi pubblici. Tale disposizione non si applica ad università, camere di commercio, enti del SSN agli enti previdenziali ed assistenziali.</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, questi emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.</p> <p>Gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, dovranno essere costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.</p>

	<p>A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.</p> <p>A decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero. Eccezione per quelle connesse ad accordi internazionali ma che comunque dovranno ridurre le spese del 50% rispetto al 2009. L'attività di formazione non potrà essere superiore al 50% di quanto speso nel 2009. Spese per manutenzione acquisto noleggio di autovetture uso di taxi dovranno essere inferiori del 20% di quanto speso nel 2009.</p> <p>Il Comitato Sir per gli interventi nell'alta tecnologia ed anche la Rel, sono soppresse</p>
<p>Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)</p>	<p>soppressione dell'Insean, dell'Ipost, dell'Ipsema, dell'IspeSl, dell'Isae, dell'Ente Italiano per la montagna, dell'Ipi, dell'Ense, dell'Inca, dell'ETI, accorpamento dell'ENAPPSMSAD nell'Enpals. Soppressione dei Cda nei restanti enti le cui funzioni sono devolute al legale rappresentante. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. Sono ridotti gli stanziamenti relativi al contributo dello Stato ad enti, istituti, fondazioni e altri organismi (in apposito allegato) per l'importo assegnato agli stessi nell'anno 2009 del 50%.</p>
<p>Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)</p>	<p>per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato devono elaborare piani di</p>

	<p>razionalizzazione che riducano la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. Gli enti di previdenza effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi.</p>
<p>Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)</p>	<p>Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite del</p>

	<p>20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,</p> <p>La riduzione di spesa per il personale degli enti del SSN comporta una riduzione del finanziamento statale di 418 milioni per il 2011 e di 1132 dal 2012</p> <p>I magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia professori e ricercatori universitari hanno il blocco dei contratti per il triennio 2010-2012 con conseguente stop agli scatti automatici. Solo per i magistrati gli scatti sono differiti di 36 mesi.</p> <p>Per i docenti e gli ATA della scuola gli anni 2010-11-12 non sono utili ai fini della maturazione di incrementi economici</p>
<p>Art. 10 (Riduzione della spesa in materia di invalidità)</p>	<p>Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità è elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento.</p> <p>Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, con un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.</p>
<p>Art. 11 (Controllo della spesa sanitaria)</p>	<p>Piani di rientro, risorse aggiuntive al servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni per il 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisti centralizzati per la sanità - proroga esenzioni del ticket <p>Le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a</p>

	<p>quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>A decorrere dall'anno 2011, l'erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti è limitata ad un numero non superiore a quattro. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti è ridotto dell'12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010.</p>
<p>Art. 12 -13 (Interventi in materia previdenziale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - finestra mobile per le pensioni di vecchiaia ed anzianità dal 2011 - le vecchie norme si applicano ai dipendenti con il preavviso in corso al 30 giugno 2010 e nel limite di 10.000 beneficiari che maturino il diritto a decorrere dal 1 gennaio 2011 fra i lavoratori in mobilità a vario titolo o a carico di fondi di solidarietà. - creazione del casellario dell'assistenza con controlli incrociati sui redditi da pensione - indennità di buonuscita o fine rapporto per i dipendenti pubblici viene rateizzata oltre i 90.000 euro. - al TFS si applica secondo l'art. 2120 C.C. un'aliquota del 6,91%
<p>Art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)</p>	<p>I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario alle province ed ai comuni sono ridotti. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.</p>
<p>Art. 15 (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione)</p>	<p>L'ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite</p>

	in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS.
Art. 16 (Dividendi delle società statali)	Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico.
Art. 17 (Interventi a salvaguardia dell'euro)	.Il Ministro dell'economia è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro per una spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
Art. 18 (Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo)	- potenziamento della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi evasi con attribuzione agli stessi del 33% dell'importo - pagamenti in contanti ammessi fino a 5000 euro
Art. 19 (Aggiornamento del catasto)	A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, è attivata l'“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Entro il medesimo termine i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. Ai rogiti per le unità immobiliari urbane andrà

	allegata la planimetria catastale.
Art. 20 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)	A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila.
Art. 22 (Aggiornamento dell'accertamento sintetico)	L'amministrazione finanziaria, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria. La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
Art. 23 (Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi")	Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24 (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita	La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di

<p>“sistemica”)</p>	<p>finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.</p>
<p>Art. 25 (Contrasto di interessi)</p>	<p>A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.</p>
<p>Art. 26 (Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)</p>	
<p>Art. 27 (Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)</p>	
<p>Art. 28 (Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)</p>	<p>Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.</p>
<p>Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento)</p>	<p>Le attività di riscossione relative agli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate.</p>
<p>Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.</p>
<p>Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di</p>

	inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato.
Art. 32 (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)	
Art. 33 (Stock options ed emolumenti variabili)	Sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
Art. 34 (Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)	
Art. 35 (Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)	
Art. 36 (Disposizioni antifrode)	il Ministro dell'economia individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. Gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati
Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio)	Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli

	<p>effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. L'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.</p>
<p>Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria)</p>	<p>Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate altre misure</p>
<p>Art. 39 (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2010)</p>	<p>Per i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, contributivi e Inail, è prorogato al 31 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Contributo di 10 milioni di euro al comune di L'Aquila per minori entrate a causa del terremoto</p>
<p>Art. 40 (Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)</p>	<p>In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con propria legge possono, in relazione all'IRAP modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.</p>
<p>Art. 41 (Regime fiscale di attrazione europea)</p>	<p>Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla</p>

	normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea
Art 42 (Reti di imprese)	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese per l'ottenimento dei vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I
Art. 43 (Zone a burocrazia zero)	Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero. 2. le nuove iniziative produttive avviate successivamente al presente decreto godono dei seguenti vantaggi: a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente dal Prefetto, titolare dell'Ufficio territoriale di governo, ovvero dal Commissario di Governo che vi provvede, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane, nonché in quella dell'Aquila le risorse previste per tali zone franche urbane sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero; c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono queste zone
Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)	Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i cinque

	anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato
Art. 45 (Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi)	
Art. 46 (Rifinanziamento del fondo infrastrutture)	riprogrammazione dei mutui della CDP Reperimento risorse per infrastrutture da mutui interamente non attivati, così da consentire la prosecuzione del finanziamento del MOSE nel limite massimo di quattrocento milioni di euro, e quindi non intaccare il cd. "Fondo infrastrutture"
Art. 47 (Concessioni autostradali)	determinazione del termine per l'avvio delle gare di rinnovo delle concessioni autostradali
Art. 48 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali)	alcune disposizioni in materia di procedure concorsuali per agevolare la composizione delle crisi d'impresa nell'ottica di favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte sia di intermediari bancari e finanziari sia di soci si prevede la prededuzione per i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), e per i finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
Art. 49 (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)	
Art. 50 (Censimento)	E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Art. 51 (Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)	L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'inizio attività, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
Art. 52 (Fondazioni bancarie)	Fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia

	<p>indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati</p>
<p>Art. 53 (Contratto di produttività)</p>	<p>Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro</p>
<p>Art. 54 (EXPO)</p>	<p>Vengono rideterminate le spese per l'Expo di Milano 2015</p>
<p>Art.55 (Disposizioni finanziarie)</p>	<p>Differimento dell'acconto Irpef per il 2011 e il 2012. i fondi per il 150° dell'Unità d'Italia sono integrati con 18,5 milioni di euro. Le missioni di pace ottengono 320 milioni per il 2010Il fondo per interventi strutturali di politica economica aumenta di 1700 milioni per il 2011 e di 250 per il 2012</p>